

POLICY DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (B&C) NELLE SCUOLE IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N.71

DEFINIZIONE¹

Si definisce bullismo un comportamento aggressivo intenzionale, basato su un disequilibrio di potere tra bulli e vittime, che spesso avviene alla presenza di altri compagni, caratterizzato da una persistente durata temporale. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata, l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima.

A questo fenomeno, visti i cambiamenti sociali e l'utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie, è andato aggiungendosi quello del cyberbullismo, definito, secondo le indicazioni della Legge 71/2017, come: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* (**Art. 1, comma 2**).

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Esclusione: estromissione intenzionale da attività online comuni a un gruppo;
- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di contenuti offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- Outing estorto: registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato in un clima di fiducia, successivamente divulgate ;
- Impersonificazione: utilizzo non autorizzato dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dallo stesso messaggi ingiuriosi per screditare la vittima;
- Sexting: invio di messaggi telematici con qualunque dispositivo, con contenuti e/o immagini a sfondo sessuale.

Un episodio di bullismo o cyberbullismo (di seguito B&C) può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di identità. Prevedono l'intervento delle forze dell'ordine e/o denuncia/querela.

¹ In Allegato 1 viene presentata una scheda in cui vengono definiti i termini scherzo, bullismo, reato e litigio.

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica. Prevedono l'attivazione delle forze dell'ordine per gli episodi di Cyberbullismo.

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l'attivazione delle forze dell'ordine.

ATTIVITÀ

La Legge n.71 29 maggio 2017, specifica una serie di azioni da intraprendere per gestire un episodio di B&C, che sono state sintetizzate nella Policy "*Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (B&C) nelle scuole in base alle indicazioni della legge 29 maggio 2017, n.71*" di cui il presente documento rappresenta la narrativa.

La policy proposta si rivolge a una pluralità di figure coinvolte nella prevenzione e gestione degli episodi di B&C, in particolare: il personale afferente agli Istituti scolastici (dirigente scolastico, personale docente, personale ATA); le forze dell'ordine, preposte alla gestione degli episodi a media-alta intensità; gli operatori dei servizi sociosanitari impegnati nella presa in carico dei protagonisti (vittime e bulli) degli episodi di B&C; i genitori, i ragazzi e tutta la comunità, ugualmente chiamati ad attivarsi per la gestione efficace di questa problematica.

La policy proposta distingue le attività di prevenzione e contrasto al B&C in tre modalità tra loro trasversali:

PREVENZIONE INDICATA, riferita specificatamente alla sequenza di azioni e interventi proposti per la gestione dell'urgenza, rivolte ai singoli studenti, in presenza di un episodio di B&C valutato ad alta intensità.

PREVENZIONE SELETTIVA, riferita agli interventi rivolti a gruppi di studenti o a singoli a rischio e mirata ad aumentarne i fattori di protezione o competenza in presenza di episodi di B&C valutati di media o alta intensità.

PREVENZIONE UNIVERSALE, riferita a tutte le azioni messe in atto dall'Istituto rivolte a tutta la comunità scolastica, che si propongono di promuovere salute e benessere e di prevenire il verificarsi di episodi di B&C.

Tra gli interventi di **PREVENZIONE UNIVERSALE** rientrano le azioni di:

Nomina del referente per il B&C opportunamente formato per coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al B&C in collaborazione con le forze dell'ordine e i servizi territoriali. Nel caso di Istituti Comprensivi con più plessi è necessario un riferimento per plesso o per ordine (art. 4, comma 3).

Sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità (di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998), con l'obiettivo di condividere con le famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa, fin dal momento dell'iscrizione.

Integrazione del regolamento di Istituto, (art. 5, comma 2).

Formazione del personale scolastico.

Promozione di un ruolo attivo degli studenti in attività di *peer education* sulla tematica specifica del B&C, (art. 4, comma 2).

A differenza della prevenzione universale, di competenza delle istituzioni scolastiche, la **prevenzione indicata** e la **prevenzione selettiva** si riferiscono a una serie di azioni che vedono il coinvolgimento di figure professionali diverse e l'intervento delle Forze dell'Ordine e degli operatori dei servizi sociosanitari dedicati alla presa in carico della vittima.

GESTIONE DELL'URGENZA

In particolare la prevenzione indicata è rivolta specificatamente a tutte le persone coinvolte nell'episodio di B&C e si pone l'obiettivo di gestire la situazione di urgenza.

È necessario specificare che il Dirigente è tenuto a intervenire in ogni caso di B&C in cui sono coinvolti, come soggetto attivo o passivo, uno o più alunni del proprio Istituto Scolastico.

Presupposto per l'attivazione del dirigente scolastico è il venire a conoscenza, nell'esercizio della sua funzione istituzionale, del coinvolgimento di uno studente in atti B&C (articolo 5 comma 1).

Il Dirigente Scolastico può, ad esempio, essere attivato da una serie di fonti che sono a conoscenza dell'episodio B&C, tra cui: lo studente vittima o spettatore, i genitori dello studente vittima o spettatore, il personale, docente e non, della scuola, gli operatori socio-educativi o del sistema sociosanitario.

Una volta venuto a conoscenza dell'episodio di B&C il Dirigente Scolastico deve:

1. valutare l'intensità dell'episodio di B&C, attribuendogli alta, media, bassa intensità.
2. informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, convocandoli e informandoli dei fatti accaduti. Oltre alla comunicazione, il Dirigente Scolastico dovrà attivare adeguate azioni di tipo educativo;
3. informare il referente per il B&C;
4. convocare gli studenti coinvolti;
5. convocare, qualora lo ritenga opportuno, un consiglio di classe straordinario;
6. valutare la necessità di emettere una sanzione disciplinare, commisurata all'intensità dell'episodio di B&C (Art. 5, comma 2), sulla base del regolamento disciplinare degli studenti. La sanzione disciplinare può prevedere anche un'attività riparatoria ed educativa. È preferibile attivare percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e ad avvallarlo.

Nel caso specifico del cyberbullismo, il minore ultraquattordicenne vittima o i genitori/tutori dello stesso possono far richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (art. 2, comma 1). Qualora i contenuti non vengano rimossi entro 48 ore dalla ricezione dell'istanza o non sia possibile identificare i titolari o i gestori del sito web, le parti possono fare richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 2).

A queste azioni generali, attivate in ogni caso di B&C, devono seguire azioni specifiche sulla base dell'intensità dell'episodio stesso.

INTENSITÀ ALTA DELL'EPISODIO DI B&C

In caso di episodio di B&C ad alta intensità, alle azioni sopra elencate può seguire l'ammonimento del Questore al minore autore dell'episodio di B&C (art. 7, commi 1 e 2), fino a che non intervenga querela da parte della vittima o denuncia in funzione delle tipologie di reato previste dalla legge.

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o una persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Devono essere, inoltre, previste

- misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6);
- presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6);
- colloqui e interventi individuali per vittima e autore dell'episodio di B&C.

INTENSITÀ MEDIA DELL'EPISODIO DI B&C

In caso di episodio di B&C a media intensità, alle azioni generali devono seguire:

- misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6);
- presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6);
- colloqui e interventi individuali per vittima e minore autore dell'episodio di B&C.


INTENSITÀ BASSA DELL'EPISODIO DI B&C

In caso di episodio di B&C a bassa intensità è consigliabile mettere in atto ~~tutta una serie di~~ interventi scolastici che possono essere rivolti:

- ai soggetti direttamente coinvolti nell'episodio di B&C, siano essi vittima, bulli o spettatori;
- alla classe degli alunni coinvolti nell'episodio di B&C e all'intero istituto attraverso:
 - Momenti di riflessione e discussione, funzionali al miglioramento delle relazioni tra gli alunni. E' opportuno che i docenti, coordinati fra loro, si attivino prima con i singoli alunni direttamente coinvolti, poi con la classe intera, analizzando il problema e discutendo con gli studenti riguardo ai fatti avvenuti. L'attenzione dovrà essere mantenuta anche successivamente per evitare che si ripropongano le stesse dinamiche negative che hanno portato all'episodio di bullismo;
 - Momenti di approfondimento sulla tematica del B&C, anche attraverso la visione di video durante le ore dedicate alle attività curriculari;
 - Coinvolgimento di personale esperto esterno in supporto alle attività della classe;
 - Misure di sostegno e rieducazione degli studenti coinvolti;
 - Azioni di responsabilizzazione e attivazione degli spettatori.

Infine, si ricorda che i dirigenti scolastici ed i docenti sono tenuti, in quanto pubblici ufficiali, a denunciare ipotesi di reato procedibili d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Negli altri casi (ipotesi di reato procedibili a querela ovvero ipotesi di bullismo e cyberbullismo che non raggiungano rilevanza penale) si consiglia comunque di inviare segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano al fine di consentire alla Procura, competente altresì ad avviare procedimenti a tutela dei minori, l'attivazione delle iniziative più idonee per approfondire la situazione di tutti i minori coinvolti in questi episodi, responsabili e vittime, nonché gli interventi di sostegno anche in ambito familiare.

ALLEGATO 1



Per eventuali approfondimenti si consiglia il materiale consultabile al seguente link:
<http://www.stopabullismo.it>.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Per denunce:

penale.procmin.milano@giustiziacert.it; areapenale.procmin.milano@giustizia.it

Per segnalazioni:

civile.procmin.milano@giustiziacert.it; areacivile.procmin.milano@giustizia.it

GUARDIA DI FINANZA

Numero di telefono: 02.62772890 (Centralino Comando Provinciale)

Contatto email: MI0550004@gdf.it

Posta elettronica certificata: MI055.protocollo@gdf.it – mi0550000p@pec.gdf.it

In caso di richiesta di assistenza con carattere d'urgenza sarà sempre e comunque possibile contattare il servizio di pubblica utilità "117".

POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO

Commissario dott. Marco LUCIANI

Servizio Informativo Operativo

Unità Centrale di Polizia Giudiziaria

Unità Contrasto stupefacenti

Via Pietro Custodi 13 20136 Milano

fisso +390277273008

fax. +390277273031

cell +393351265097

marco.luciani@comune.milano.it

pec: ucpg.marco.luciani@pec.it

CARABINIERI

Per le problematiche relative al bullismo e cyberbullismo contattare:

Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, contattato attraverso il Centralino del Comando Legione Carabinieri "Lombardia", 02/62761

POLIZIA DI STATO

Per le problematiche relative al bullismo e cyberbullismo contattare:

Divisione Anticrimine della Questura - Ufficio Stalking, Maltrattamenti e Minori

02 62265071 Responsabile Ufficio

02 62265378/ 5346/ 5098/ 5478 collaboratori